

*negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno.*

2) *La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 158 dell'1.6.1996.

## SENTENZA DELLA CORTE

17 novembre 1998

nella causa C-391/95 (domanda di pronuncia pregiudiziale dello Hoge Raad der Nederlanden): Van Uden Maritime BV, che agisce in giudizio con la denominazione Van Uden Africa Line, contro Kommanditgesellschaft in Firma Deco-Line e a. (<sup>1</sup>)

*(Convenzione di Bruxelles — Clausola compromissoria — Pagamento provvisorio — Nozione di provvedimenti provvisori)*

(1999/C 20/02)

*(Lingua processuale: l'olandese)*

*(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)*

Nella causa C-391/95, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma del Protocollo 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Van Uden Maritime BV, che agisce in giudizio con la denominazione Van Uden Africa Line, e Kommanditgesellschaft in Firma Deco-Line e a., domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 1, secondo comma, punto 4, 3, 5, punto 1, e 24 della precitata Convenzione 27 settembre 1968 (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata con la Convenzione 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e — testo modificato — pag. 77), e con la Convenzione 25 ottobre 1982 relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), la Corte, composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, P.J.G. Kapteyn, J.-P. Puissochet, G. Hirsch e P. Jann, presidenti di sezione, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann, J.L. Murray, D.A.O. Edward, H. Ragnemalm (relatore), L. Sevón e M. Wathelet, giudici; avvocato generale: P. Léger, cancelliere: signora

D. Louterman-Hubeau, amministratore principale, ha pronunciato il 17 novembre 1998 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *L'art. 5, punto 1, della Convenzione 27 settembre 1998, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata con la Convenzione 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, e con la Convenzione 25 ottobre 1982 relativa all'adesione della Repubblica ellenica, dev'essere interpretato nel senso che l'organo giurisdizionale competente in forza di questa disposizione resta del pari competente a disporre provvedimenti provvisori o cautelari, senza che quest'ultima competenza sia subordinata ad altre condizioni.*
- 2) *Quando le parti hanno validamente sottratto una lite derivante da un contratto alla competenza degli organi giurisdizionali statali per attribuirlo ad un arbitro, i provvedimenti provvisori o cautelari non possono essere disposti in base all'art. 5, punto 1, della Convenzione 27 settembre 1968.*
- 3) *Quando l'oggetto di una domanda di provvedimenti provvisori verte su una questione che rientra nell'ambito d'applicazione ratione materiae della Convenzione 27 settembre 1968, quest'ultima si applica e il suo art. 24 può giustificare la competenza del giudice del procedimento sommario anche se è già stato promosso o può essere avviato un giudizio di merito e anche se questo giudizio dovesse svolgersi dinanzi ad arbitri.*
- 4) *L'art. 24 della Convenzione 27 settembre 1968 dev'essere interpretato nel senso che la sua applicazione è subordinata, in particolare, alla condizione dell'esistenza di un effettivo nesso di collegamento fra l'oggetto del provvedimento richiesto e la competenza territoriale dello Stato contraente del giudice adito.*
- 5) *Il pagamento in via provvisoria di una controprestazione contrattuale non costituisce un provvedimento provvisorio ai sensi dell'art. 24 della Convenzione 27 settembre 1968, a meno che, da un lato, il rimborso al convenuto della somma versata sia garantito nell'ipotesi in cui il ricorrente non vinca la causa nel merito, e, dall'altro, il provvedimento richiesto riguardi solo determinati beni del convenuto che si situano, o che si devono situare, nella sfera della competenza territoriale del giudice adito.*

(<sup>1</sup>) GU C 46 del 17.2.1996.